



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c.
al Capo di Gabinetto
del Ministro dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

al Capo Dipartimento per il sistema
educativo
di istruzione e di formazione
DPIT.segreteria@istruzione.it

al Direttore generale per i sistemi
informativi e la statistica
dgsis@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/23

La presente nota dispone istruzioni operative in merito alla determinazione dell'organico per il personale docente dell'anno scolastico 2022/23, facendo innanzitutto riferimento alle innovazioni introdotte con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 anche al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In attuazione di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, a partire da quest'anno, sono adottati due distinti decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per rispondere alle indicazioni e ai tempi rispettivamente previsti dall'art.1, commi 335 e ss. e 344, 345, lett. d) e dall'art.1, commi 344 e 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Con il decreto interministeriale dell'11.4.2022, n.90, in corso di trasmissione agli organi di controllo per il visto di legittimità, che si allega, si intende dare attuazione alle previsioni di cui all'art.1, commi 335 e ss. e 344, 345, lett. d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo 1, commi 329 e ss., della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, prevede che nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto, a partire dall'a.s. 2022/23, per le classi quinte, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti.

Il decreto in esame dispone per l'a.s. 2022/23:

- la rimodulazione del complessivo fabbisogno di personale docente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quinte;
- la stima del numero delle classi quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, ivi compresi quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero;
- la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, ripartita per regione.

Le succitate innovazioni sono da attuarsi a cura di codesti Uffici nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente, tenuto conto di quanto indicato nel PNRR in tema di denatalità, senza determinare situazioni di esubero di personale. Sarà anche cura di codesti Uffici verificare i dati comunicati dalle scuole ai fini dell'attivazione dei posti per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria nonché monitorare i posti e le classi da istituirsi in deroga alle dimensioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

La dotazione organica complessiva, quindi, resta immutata rispetto all'anno scolastico precedente a meno degli incrementi già fissati, ovvero:

- l'aumento di 291 posti comuni, a livello nazionale, risultanti dall'incremento di 441 posti di insegnante tecnico pratico e dal decremento di 150 posti per docenti laureati, in attuazione dell'ultimo anno della Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- l'aumento dei posti di sostegno, nella misura di 11.000 posti aggiuntivi, ai sensi dell'art. 1, commi 960, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

Non subiscono invece variazioni i posti dell'adeguamento alle situazioni di fatto e i posti di potenziamento.

Al fine dell'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, viene indicata, per l'a.s. 2022/23, la stima del numero delle classi quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria, nonché il relativo limite massimo del numero dei posti, con l'indicazione dei posti interi interni e di quelli ottenuti come somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero. Le classi sono state determinate per scorrimento delle attuali classi quarte funzionanti per regione nell'organico di fatto, come registrate nel SIDI,



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

mentre i posti sono stati stimati ipotizzando due ore di insegnamento per classe e la massima aggregazione possibile delle ore per la costituzione di posti interi.

La stima del numero delle classi quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria nonché il relativo limite massimo del numero dei posti, è da intendersi quindi quale limite finanziario, stante l'impossibilità di istituire posti orario esterni nella scuola primaria. La Tabella 1 individua pertanto in 13 i posti interi interni che si prevede saranno costituiti, quantificando, per la restante parte, i posti derivanti da aggregazioni orarie, di due ore per classe, ricondotte a posto intero per 2022/23.

In attesa dell'espletamento delle prove concorsuali, di cui all'art. 1, comma 331, della legge di bilancio 2022, al comma 337, è possibile attivare sui suddetti posti contratti di supplenza a favore del personale iscritto nelle graduatorie provinciali delle classi di concorso A-48 e A-49.

Con il suindicato decreto è inoltre determinato il numero massimo di posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

A titolo meramente indicativo, è riportato in decreto il numero di posti attivabili per regione, qualora si istituissero tutte le classi in deroga nella scuola secondaria di II grado, ferma restando la possibilità di gestire situazioni di criticità anche negli altri ordini e gradi.

I posti da attivare per l'insegnamento dell'educazione motoria e quelli da destinare alle classi in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 sono ricompresi nel contingente dei posti comuni e dei posti comuni di potenziamento dell'organico di diritto, la cui consistenza costituisce il valore obiettivo anche per l'a.s. 2022/23.

Resta quindi inteso che i posti di nuova istituzione non devono comportare nuovi o maggiori oneri, né creare esuberi.

Infine, il decreto interministeriale dell'11.4.2022, n. 90, definisce i contingenti dei posti comuni e dei posti per il potenziamento (Tabella A), dei posti di sostegno (Tabella B) e dei posti per l'adeguamento alle situazioni di fatto (Tabella C), ulteriormente ripartendoli tra i diversi ordini e gradi di istruzione (Tabelle A1, B1 e C1).

E' fatta salva la facoltà dei Direttori degli Uffici scolastici regionali di effettuare rimodulazioni della distribuzione fornita tra i diversi ordini e gradi di scuola nell'ambito delle singole Tabelle (A1, B1 e C1) in base alle effettive esigenze.

Per opportuna informazione si anticipa anche lo **schema di decreto interministeriale**, attualmente in fase di concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale si intende dare attuazione alle previsioni di cui **all'art.1, commi 344 e 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234**, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, nel limite delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nei limiti della quota massima dell'organico del personale docente, a.s. 2022/23, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, individuata con il primo decreto interministeriale.

Più in particolare, il secondo decreto specifica gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, nonché le relative soglie di riferimento per l'individuazione delle



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

istituzioni scolastiche nelle quali gli Uffici scolastici regionali potranno autorizzare, nei limiti della quota massima dell'organico del personale docente suindicato, la deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, attraverso la riduzione del numero massimo di alunni per classe, nel rispetto dei parametri espressamente individuati.

Anche in questo caso, i posti autorizzati rientrano nel contingente obiettivo complessivo dei posti comuni e dei posti comuni di potenziamento di organico di diritto, individuati nella Tabella A -A1 del decreto interministeriale dell'11.4.2022, n.90.

La costituzione di classi in deroga non deve comportare nuovi o maggiori oneri finanziari e strumentali, né la creazione di esubero.

Organico dell'autonomia 2022/23

La quantificazione e la ripartizione tra le regioni sono state effettuate tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall'organico di fatto dell'anno scolastico 2021/2022 e dell'entità della popolazione scolastica dell'ultimo quinquennio, rilevata sulla base dei dati forniti dal sistema informativo. In continuità con i criteri già adottati negli anni precedenti, la distribuzione del contingente tiene conto: del rapporto alunni/classi e classi/posti; della presenza di alunni con grave disabilità, aventi impatto sulla formazione delle classi; della conformazione geomorfologica delle aree geografiche; delle condizioni socioeconomiche; dell'offerta formativa delle varie regioni.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali, previa interlocuzione con le Regioni e dopo l'informativa alle Organizzazioni sindacali, secondo quanto indicato negli articoli 5 e ss. del CCNL di riferimento 2016-18, ridetermineranno la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia, assicurando flessibilità nella costituzione delle classi, prioritariamente a quelle iniziali di tutti gli ordini di scuola, nel rispetto del contingente assegnato a ciascun Ufficio scolastico regionale.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali potranno disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità - anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale - l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali dell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, destinandola a progetti di rete, a condizione, però, che sia rispettato il complessivo organico dell'autonomia triennale e che i docenti interessati rimangano assegnati alle rispettive autonomie scolastiche.

Inoltre, ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà l'accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali - previsti dall'articolo 1, comma 65, della L. 107/2015 - nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016.

Il fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto già individuato nel corso dell'anno scolastico 2021/22 da parte degli Uffici scolastici regionali, potrà essere ridefinito nel limite dei posti vacanti e disponibili di ciascuna istituzione scolastica. Si raccomanda, in proposito, una attenta valutazione, da parte degli uffici competenti, delle esigenze delle istituzioni scolastiche, col preminente indirizzo di favorire, per quanto possibile e nei limiti noti della normativa vigente, l'attuazione delle scelte didattico-pedagogiche delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

alla “qualificazione” dei posti cosiddetti “di potenziamento”, i quali comunque entrano a far parte indistintamente dell’organico dell’autonomia.

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dalla presente nota, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell’infanzia e ai diversi gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

In particolare, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle eventuali verifiche e controlli con particolare riguardo all’andamento della popolazione scolastica; valutano correttivi anche dettati dall’esigenza tendenziale di riduzione o eliminazione dell’esubero di personale docente; provvedono, infine, al consolidamento dei dati del sistema, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate.

Si raccomanda, inoltre, che tutti i dati vengano trasmessi al SIDI con la massima tempestività in quanto non sarà possibile concedere alcuna proroga alle operazioni.

Indicazioni per la definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia (adeguamento alle situazioni di fatto).

Dopo aver raggiunto l’obiettivo dell’organico di diritto il cui rispetto è necessario per attuare la programmazione dei trasferimenti nonché delle immissioni in ruolo, le SSLL presteranno pertanto particolare attenzione al consueto monitoraggio degli obiettivi messo a disposizione dai sistemi informativi, ivi compreso l’obiettivo di contenimento dell’adeguamento alle situazioni di fatto nella misura massima già indicata alle SSLL.

Per quanto riguarda le aree interessate da eventi sismici, sarà cura di questa Direzione fornire indicazioni sull’eventuale proroga della disciplina relativa al mantenimento delle classi attivate nei comuni colpiti, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente e alla possibilità di attivare ulteriori classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate, nei limiti delle risorse assegnate.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all’accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti. Una particolare attenzione andrà prestata alla riduzione, ovunque ve ne sia la possibilità, dei cosiddetti “spezzoni”, al fine principale di garantire la continuità didattica delle classi attraverso personale a tempo indeterminato, e di ridurre il ricorso all’organico di fatto alle sole situazioni non altrimenti ovviabili.

Ai sensi del comma 7, lettera n) dell’art. 1 della legge 107/15, i Dirigenti scolastici possono autorizzare, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o l’articolazione dell’insegnamento di alcune discipline per gruppi separati, anche con riferimento al rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali provvederanno, con proprio decreto, a definire l’adeguamento annuale dell’organico dell’autonomia per la propria regione nel limite delle risorse



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

definite dallo schema di decreto interministeriale come previsto dal comma 69, dell'art. 1 della legge 107/15.

Potenziamento dell'offerta formativa

Le SS.LL. avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome, tenendo conto dell'individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso. Tale processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero e tiene conto dei posti resi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni.

Per questa ragione, è operabile una redistribuzione dell'organico, che sarà gestita direttamente dagli Uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai fini di rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni scolastiche. I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell'organico dell'autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell'infanzia e primaria quanto - nella scuola secondaria - per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.

Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curricolari, devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica.

Come richiamato in precedenti note, va garantita l'istituzione, nell'organico di potenziamento dei C.P.I.A., di almeno due posti di italiano per allogliotti, classe di concorso A-23.

Scuola dell'infanzia

Ricorrendo le condizioni di cui alla nota 29452 del 30 novembre 2021 (iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023) possono altresì essere ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2023, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico – didattico da parte del Collegio docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.

Per l'attuazione degli anticipi, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, secondo le indicazioni vigenti.

Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

Le sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 296/06, possono essere attivate unicamente nel limite delle disponibilità e secondo le modalità definite dal previsto accordo in sede di Conferenza Unificata.

Per quanto attiene al potenziamento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà alla scuola dell'infanzia, nel limite del contingente già assegnato nell'a.s. 2021/2022, i posti dell'organico di potenziamento - posto comune - e provvederà ad assegnare, ai sensi dell'articolo 1, comma 968, legge 30 dicembre 2020, n. 178 i posti attribuiti.

Scuola primaria

Com'è noto, la scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89: alle famiglie possono essere proposti i modelli orari previsti dal citato D.P.R. n. 89/2009 e dall'art 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ricordando che l'organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali.

Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe.

L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa, prevista dal D.P.R. n. 275/99, alla luce delle integrazioni e modifiche previste dalla legge 107/15, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili.

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. L'attivazione del tempo pieno è effettuata nei limiti della dotazione organica complessiva autorizzata nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

Si prevede l'utilizzo, anche nella scuola primaria, degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l'insegnamento dell'inglese), concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell'istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere ricondotte a posto intero, per riassorbire l'eventuale soprannumero nell'ambito dell'organico dell'autonomia, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata.

Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e per assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente.

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti. Il DPR 89/2010 ha esplicitamente abrogato la distribuzione oraria dell'insegnamento di lingua inglese, in quanto non in linea con le evoluzioni del dibattito didattico-pedagogico, che hanno rilevato come l'apprendimento in L2 sia migliore in età



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

precoce, potendosi ovviamente avvalere di risorse professionali adeguate. A tal fine il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l'assegnazione di risorse professionali in possesso dei titoli per tale insegnamento. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale, ed evitando un eccessivo frazionamento del posto, non superando il tetto di un posto ogni 8 classi.

In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. In tal senso, la dotazione di potenziamento dell'offerta formativa potrà essere utilizzata anche per lo sdoppiamento di singoli insegnamenti curricolari.

Come già specificato, per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, non essendo possibile istituire posti orario esterni, il numero di posti indicato costituisce il limite massimo di quelli da attivare per l'a.s. 2022/23 derivante dalle aggregazioni orarie, di due ore per classe, ricondotte a posto intero, calcolate in modo da realizzare la massima aggregazione possibile a livello provinciale.

Il Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione consentirà da parte della scuola/ufficio territoriale provinciale di acquisire sulla nuova tipologia posto EM – Classe di concorso Educazione motoria nella scuola primaria, posti o ore per la singola sede di organico della scuola primaria. Gli uffici territoriali provinciali e l'USR potranno attraverso appositi monitoraggi disponibili online nelle funzioni SIDI, verificare il numero di posti interi interni acquisiti e quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari presenti a sistema e ricondotti a posto intero (22 ore settimanali).

Disposizioni comuni per la scuola secondaria

L'organico della scuola secondaria è determinato sulla base delle aggiornate classi di concorso definite dal D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016 e dal D.M. 259 del 9 maggio 2017. L'attribuzione delle ore sviluppate dall'organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l'ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica, le scuole opereranno avvalendosi della procedura prevista dal sistema informativo (funzione "classi su classi di concorso"). Ovviamente, nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all'indirizzo, all'articolazione, all'opzione, nonché al curriculum presente nell'istituzione scolastica. In presenza, nella stessa istituzione scolastica, di soprannumerari si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, secondo quanto previsto dall'art 21 dell'Ipotesi di CCNI triennale sulla mobilità, sottoscritta in data 27 gennaio 2022, nel rispetto delle precedenze, di cui all'art. 13 della medesima Ipotesi.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

Le SS.LL. avranno poi cura di attivare tempestivamente le procedure di mobilità, a domanda e d'ufficio, del personale risultato definitivamente soprannumerario.

In assenza di titolari, l'attribuzione delle ore alle classi di concorso da parte dei Dirigenti scolastici, dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale e ove vi sia capienza delle graduatorie per le immissioni in ruolo. In mancanza delle citate situazioni, il Dirigente scolastico, d'intesa con l'Ufficio scolastico territoriale e sulla base del parere del Collegio dei docenti reso in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento.

Nel rispetto dei limiti complessivi dell'organico regionale, ai sensi dell'art 4 del citato D.M. 259, si ribadisce, come per l'anno scorso, che il personale a tempo indeterminato, assegnato a insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso, mantenga le attuali sedi e cattedre finché permane in servizio nella medesima istituzione scolastica. In caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti o di introduzione di posti di potenziamento afferenti alla classe di concorso di detto personale, si applicano le disposizioni, di cui all'art 14, commi 17 e ss., del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, relative al personale in esubero. Nel caso in cui detto personale abbia già presentato domanda di trasferimento, salvo i casi di domanda condizionata al rientro nella sede di attuale titolarità, si ricorda che è comunque consentita la revoca della domanda entro i termini previsti dall'Ordinanza del Ministro dell'istruzione del 25 febbraio 2022, n.45, recante "Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2022/23".

Ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali. Per garantire l'unitarietà dell'insegnamento di una disciplina all'interno della stessa sezione, possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l'intero anno scolastico.

Per l'ottimale utilizzo delle risorse, in ciascuna autonomia scolastica è stata individuata, sin dall'anno scorso, ai sensi della legge 107/15, una sola sede di organico di scuola secondaria di primo o secondo grado. Le cattedre che si costituiscono in tali sedi considerano tutti i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell'intera autonomia, compresi quelli reperibili nei plessi associati anche se collocati in diverso comune. Il personale è poi assegnato alle diverse sedi secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità e può in ogni caso rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, laddove nell'adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all'interno di un'unica sede. Le cattedre definite secondo tale procedimento sono calcolate direttamente dal sistema e considerate interne all'istituto; nel caso in cui le cattedre definite dal sistema producano ore residue non abbinabili ai contributi orari dei singoli insegnamenti, andrà rideterminato il relativo totale sia delle cattedre interne che delle ore residue agendo sull'apposita funzione di rettifica, le eventuali ore residue nelle sedi di organico possono essere ricondotte a cattedra tra istituzioni scolastiche anche su diverso comune.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

I percorsi di secondo livello, del sistema di istruzione degli adulti delle scuole secondarie di secondo grado, costituiscono una sede di organico separata da quella diurna; eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

Istruzione secondaria di I grado

Come è noto, la scuola secondaria di I grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, anche a livello di singola istituzione scolastica, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili all'interno dell'organico dell'autonomia.

Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall'art. 5 del citato Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all'approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27/10/2010.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane, assicurando almeno due o tre rientri settimanali, e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate.

Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 12 del D.lgs. n. 60 del 2017 con riferimento all'insegnamento dello *Strumento musicale*, rimangono confermati per l'a.s. 2022/2023 i criteri fissati dalla normativa vigente (D.M. 6 agosto 1999, n. 201) ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti.

Al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni, per ciascuno dei quattro strumenti musicali, non può essere inferiore a tre. Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e la prevista conferma in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta; l'eventuale istituzione di nuovi corsi deve



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l'allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento, che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.

L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nell'istituzione scolastica; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria sono accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero.

Istruzione secondaria di II grado

Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti percorsi di diversa tipologia (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei: istituti di istruzione superiore) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni percorso o sezione di liceo musicale e coreutico. Negli altri casi, il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. È consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

Ai sensi dell'art.18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa.

Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che, come parametro indicativo e derogabile motivatamente al fine di garantire la continuità didattica, non superino le 20 ore settimanali sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente.

Nelle classi prime dei percorsi ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese L2, non è consentito formare classi con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza. L'offerta dell'insegnamento di L2 (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nell'istituzione scolastica; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera sono accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in cattedra esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le quote di autonomia dei curricoli, secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici vigenti, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa. Per gli istituti tecnici e professionali, nei limiti dell'organico dell'autonomia ad essi assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20 per cento del monte ore previsto dal quadro orario.

Per l'istruzione liceale, tale quota non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio.

L'utilizzo di dette quote di autonomia non deve determinare esuberi di personale. Le variazioni all'unico organico dell'autonomia apportate in ordine alle quote citate sono operabili considerando i contributi orari dei singoli indirizzi, che il sistema SIDI riporta distinti: le ore variate tuttavia comportano necessariamente la modifica del totale delle cattedre interne e delle ore residue calcolato a livello di autonomia scolastica, pertanto i Dirigenti scolastici dovranno operare attraverso l'apposita funzione *'rettifica ore residue per flessibilità didattica'* le variazioni in parola, avendo cura di non creare situazioni di soprannumero modificando cattedre interne che siano composte da contributi orari provenienti da indirizzi diversi.

L'organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, è definito in coerenza ai quadri orari vigenti, avendo cura in particolare, considerata l'attribuzione di risorse aggiuntive in base alla L. 145/2018, di attribuire in organico di diritto i posti necessari allo svolgimento della seconda ora di primo strumento prevista per le classi prime e seconde. In particolare, l'organico viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 8 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d'insieme attivato all'interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre. Si richiama quanto già indicato con Nota Miur n. 22165 del 19/5/2017, nella fase di determinazione dell'organico da parte degli Uffici territoriali è necessario garantire la formazione del maggior numero possibile di posti interi, anche utilizzando i posti di potenziamento delle classi di concorso specifiche, nella considerazione complessiva delle disponibilità di organico e, relativamente ai posti di potenziamento, utilizzando soltanto posti vacanti e disponibili di altre classi di concorso, preferibilmente della medesima istituzione scolastica.

I posti di potenziamento delle discipline caratterizzanti i licei musicali potranno essere acquisiti nell'apposita sezione del SIDI dedicata all'organico di questo indirizzo e costituiranno, ovviamente nel complessivo limite regionale dell'organico triennale, comunque nuovi posti di organico di dette discipline, pertanto utilizzabili per le operazioni di mobilità professionale e di immissione in ruolo riservate a queste discipline.

Per quanto attiene all'organico del liceo musicale e coreutico - sezione coreutica, gli Uffici scolastici regionali, a seguito dell'attivazione delle classi nel rispetto dei quadri orari indicati nel D.M. 259 del 9/5/2017 e delle Linee guida contenute nel decreto interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, potranno assegnare, su richiesta dei Dirigenti scolastici, risorse aggiuntive per l'attivazione di entrambe le sezioni "Danza classica" e "Danza contemporanea" nelle classi terza, quarta e quinta dei licei coreutici, in considerazione della consistenza numerica delle classi interessate, ricorrendo anche al potenziamento senza creare esuberi.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

Per quanto riguarda l'attivazione di classi prime di liceo musicale e coreutico, si rammenta che, ai sensi della nota DGOSV n. 29452 del 30 novembre 2021 “Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche”.

Ai sensi della medesima nota, per quanto riguarda le sezioni a indirizzi sportivo dei licei scientifici, si rappresenta che “sarà consentita, anche per l'anno scolastico 2022/23, l'attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica”.

Le sezioni sperimentali di liceo classico europeo istituite presso le istituzioni convittuali o educandati sono confermate nella loro attuale numerosità. Ulteriori sezioni possono essere attivate con decreto motivato del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale nei limiti dell'organico regionale assegnato, presso le medesime istituzioni ove i percorsi sono già istituiti, ovvero in ulteriori istituzioni educative, esclusivamente in presenza del decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 275/99.

Nel caso di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, autorizzati con specifico provvedimento, attese la peculiarità delle sperimentazioni e la curvatura tipica di ciascuna di esse, anche per questo anno, in linea con gli anni precedenti, lo sviluppo dell'organico è affidato alla competenza dei Dirigenti scolastici in raccordo con gli Uffici scolastici territorialmente competenti. Gli Uffici scolastici regionali avranno cura di verificare la corrispondenza tra quanto inserito a sistema e i relativi piani orari della sperimentazione contenuti nei decreti autorizzatori.

Relativamente all'Ufficio tecnico, l'art. 8, comma 4, del Regolamento relativo all'istruzione tecnica e l'art. 4, comma 6 del d.lgs. 61/2017 relativo ai nuovi percorsi di istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell'Ufficio tecnico siano coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica.

Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per l'anno scolastico 2022/2023 lo consentano, è possibile istituire l'Ufficio tecnico, alle condizioni stabilite dai Regolamenti citati, già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti di istruzione superiore e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l'Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione della soprannumerarietà nella scuola e in subordine dell'esubero nella provincia. La richiesta di istituzione va autorizzata dai competenti Uffici scolastici regionali, nel limite della dotazione organica dell'autonomia.

Istruzione secondaria di II grado (nuovi percorsi dell'istruzione professionale di cui al d.lgs. 61/2017)

A seguito dell'intervento legislativo di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, la formazione del monte ore disponibile per la costituzione delle cattedre presenta un percorso in parte diverso dagli altri ordini di scuola.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

Il regolamento adottato con decreto Miur n. 92 del 24 maggio 2018 prevede, infatti, che per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche di I.P. possano utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per le studentesse e gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel PECUP. (Profilo Educativo, Culturale e Professionale), nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015.

Tale quota di autonomia potrà essere però utilizzata tenendo presenti i seguenti vincoli:

- per le classi di concorso relative agli insegnamenti e alle attività dell'area generale, le istituzioni scolastiche di I.P. possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di esse nei quadri orari;
- per le classi di concorso relative agli insegnamenti e alle attività dell'area di indirizzo, le istituzioni scolastiche di I.P. garantiscono l'inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto per ciascuno di esse nei quadri orari.

Pertanto, relativamente alla maggior parte delle classi di concorso, il sistema informativo elaborerà il numero delle ore complessivamente disponibile nelle classi di istruzione professionale (classi prime, seconde, terze e quarte a.s 2022/2023 dei nuovi percorsi) sulla base dei nuovi piani orario di cui al Regolamento sopra citato.

Le istituzioni scolastiche avranno la facoltà, mediante apposita funzione del sistema informativo, di variare in aumento o in diminuzione (in tale ultimo caso nel limite del 20% del monte ore totale calcolato per ciascuna classe di concorso relativamente all'insegnamento correlato); in questa operazione il sistema informativo garantisce che sia rispettato il monte ore complessivo per classe previsto dagli ordinamenti.

Per gli insegnamenti dell'area di indirizzo, per i quali è previsto un *range* di variazione (min/max) nei quadri orari, il sistema informativo "caricherà" il monte orario minimo, lasciando alle istituzioni scolastiche la possibilità di distribuire i residui sulle altre classi di concorso e pertanto sugli altri insegnamenti.

Come già precisato negli anni precedenti, per due aree (la disciplina Scienze integrate e l'area laboratoriale con presenze di 6 ore) il sistema informativo non sviluppa un monte ore per ciascuna classe di concorso, lasciando alle istituzioni scolastiche l'autonomia di inserire le classi di concorso opzionabili ed il relativo fabbisogno in ore complessive, fatto salvo il limite del quadro orario generale.

Per quanto concerne le presenze, il sistema consentirà l'acquisizione delle ore su una o parte delle classi di concorso facenti parte delle presenze previste, senza alcun controllo da parte del sistema (salvo quello finale che prevede l'esatta corrispondenza dei valori rettificati con il monte ore complessivo). Si precisa che, se tra le classi di concorso delle presenze è prevista una classe di concorso già presente tra quelle dell'area di indirizzo, la classe di concorso in questione compare solo una volta nell'area di indirizzo.

Si ribadisce che le discipline di scienze motorie e religione cattolica non sono variabili a sistema.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

Una volta che ciascuna istituzione scolastica avrà inserito il dato relativo alle due particolari aree sopra menzionate ed avrà eventualmente variato il fabbisogno orario delle varie classi di concorso secondo quanto indicato in premessa, il sistema informativo sommerà gli apporti orari così determinati a quelli delle altre classi di istruzione professionale del vecchio ordinamento, nonché, ove si tratti di istituti di istruzione superiore, anche a quelli degli altri ordini di scuola. Il totale complessivo delle ore così definito verrà diviso per 18 ai fini della determinazione delle cattedre ed eventuali spezzoni.

Relativamente alla costituzione delle cattedre, come previsto dall'art.9, comma 4, del D.lgs. 61/2017, i Dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici regionali verificano che il percorso proposto non determini situazioni di esubero.

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Per quanto attiene ai raccordi con il sistema IeFP e la sussidiarietà, si richiama quanto previsto nel decreto Miur 17 maggio 2018 *Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.*

I percorsi triennali e quadriennali di IeFP per il conseguimento di una delle qualifiche o dei diplomi professionali sono previsti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 19/01/2012, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012, nonché dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019 (riguardante l'integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale) in vigore dall'a.s. 2020/2021.

Tali percorsi possono essere realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, anche dagli istituti professionali, in regime di sussidiarietà, secondo i criteri e le modalità definiti con il decreto 17 maggio 2018, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, ferma restando la competenza delle Regioni e l'accreditamento dei suddetti istituti nell'ambito della programmazione regionale.

Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle qualifiche professionali di cui ai decreti interministeriali sopra citati. A tal fine, in attuazione dell'accordo territoriale tra USR e competente Assessorato regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie soltanto i percorsi di qualifica correlati all'indirizzo quinquennale frequentato.

Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

La presenza dell'offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto.

L'organico dell'istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.

L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell'istituzione scolastica e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

Istruzione degli adulti

Ai percorsi di istruzione degli adulti, di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo DPR, tenuto conto dei Quadri orari di cui agli allegati A.3 e B.2 delle Linee guida adottate con il DI 12 marzo 2015; ai percorsi di istruzione degli adulti, realizzati anche negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del medesimo DPR, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui all'art.9, comma 3, del medesimo DPR.

Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dagli Accordi quadro, siglati il 10 novembre 2010 ed il 7 agosto 2012 dal MIUR e dal Ministero dell'Interno, e ai compiti attribuiti alle Commissioni, di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.

Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello, che rimangono incardinati presso gli istituti secondari di secondo grado, la riduzione dei quadri orari, il cui monte ore è pari al 70% dei corrispondenti corsi "diurni", non comporta riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie saranno utilizzate dalle medesime istituzioni scolastiche per l'attivazione nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa delle misure di sistema di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.R. 263/12, come richiamate dalla nota DGOSV prot.n. 7755 del 3 maggio 2019, e dei percorsi di cui all'art. 4, comma 7, del citato D.P.R. 263/12.

I percorsi di secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico, come disposto dalla nota DGPER n. 19400 del 3 luglio 2015 e ribadito con nota DGOSV prot. n. 7755 del 3 maggio 2019. Inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, e in particolare l'avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero minimo di alunni, purché si adottino assetti didattico-organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

delle risorse umane da realizzare attraverso le “aggregazioni di studenti” disposte con il D.I. 12 marzo 2015 (paragrafo 4.3 delle Linee guida pag. 29).

Il personale che dovesse nell'arco del triennio di adozione risultare in soprannumero in relazione al numero degli alunni esaminati nei rispettivi Esami di Stato viene a richiesta riassegnato a detti percorsi all'interno dell'ambito territoriale di riferimento.

Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena

Negli istituti di prevenzione e pena il numero dei docenti è fissato in un docente per la scuola primaria e tre docenti di scuola secondaria di I grado, sia per i *percorsi di primo livello*, relativi al primo e al secondo periodo didattico, sia per i *percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana* individuati dal Dirigente scolastico del Centro provinciale di istruzione degli adulti nell'ambito del rispettivo organico dell'autonomia, raccordandosi con l'Istituto di prevenzione e di pena.

Per assicurare la finalità precipua dei percorsi, in ottemperanza al dettato costituzionale, che è quello di favorire l'esercizio del diritto allo studio e il reinserimento positivo nella vita sociale del detenuto, i percorsi di istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi, concordando con l'Istituto di prevenzione e pena le modalità di erogazione dei corsi stessi, assicurando, in ogni caso, l'attivazione, nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia, di almeno un primo periodo didattico in ciascun istituto di prevenzione e pena.

Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dal protocollo d'intesa siglato il 19 aprile 2016 dal MIUR e dal Ministero della Giustizia all'applicazione delle “misure di sistema” finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi e didattici, di cui al D.I. 12 marzo 2015 (LG, 3.6), nonché ai compiti attribuiti alle Commissioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle specifiche dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.

Posti di sostegno

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni con disabilità, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, sempre tenendo conto della sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del DPR 81/2009. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 81/2009, art. 5, commi 2 e 3. È stata inoltre prevista, ai sensi dell'art. 15, comma 3 bis, del decreto-legge del 12 settembre 2013, n. 104, convertito con legge 128 dell'8 novembre 2013, l'unificazione delle aree scientifica (ADO1), umanistica (AD02), tecnica professionale



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

artistica (AD03) e psicomotoria (AD04). Conseguentemente le operazioni relative alla procedura di mobilità del personale docente e di sviluppo organico saranno effettuate tenendo conto dell'unificazione delle aree e secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di trasmettere a questa Direzione, entro il 30 novembre, i decreti autorizzativi dei posti in deroga e successive integrazioni secondo quanto previsto con l'articolo 18 del decreto organici 2017/18.

Scuole presso gli ospedali

Nell'ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli ospedali che costituiscono sezioni separate rispetto alle sedi di organico dell'autonomia che le comprendono.

Scuole con insegnamento in lingua slovena

L'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo, secondo l'obiettivo del contingente indicato

Istituzioni educative

Le dotazioni organiche del personale educativo devono essere definite nel rispetto dei parametri previsti dal D.P.R. n. 81/09. In base all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche del personale educativo non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'anno scolastico 2011/2012.

Gli Uffici Scolastici Regionali dovranno prestare la massima attenzione al rispetto dei criteri stabiliti per istituire posti del personale educativo, poiché, a fronte dei dati comunicati da tutti gli Uffici scolastici regionali, una volta verificata la numerosità della popolazione scolastica iscritta e la corrispondente dotazione organica - in ragione dei parametri fissati dal richiamato DPR n. 81/2009 - questa Direzione potrà confermare i posti inseriti solo entro il limite della consistenza dell'organico dell'a.s. 2011/12, pari a 2.298 posti.

Si prega di dare la massima diffusione della presente presso i Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali e presso i Dirigenti scolastici e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico — Ufficio IV

BOLLA